

# **BGer 2C\_43/2021 vom 5. Februar 2021**

Bundesgericht, 2021-02-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_43\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_43_2021)

FR: TF 2C\_43/2021 du 5 février 2021

IT: TF 2C\_43/2021 del 5 febbraio 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

### **E. 2.1**

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Ai sensi dell' art. 44 cpv. 1 LTF , il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ). L' art. 47 cpv. 1 LTF prevede che, i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati.

### **E. 2.2**

Il giudizio cantonale, stando all'estratto del servizio Track & Trace della Posta svizzera agli atti, è pervenuto al patrocinatore del ricorrente il giovedì 26 novembre 2020. Il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato quindi a decorrere il venerdì 27 novembre 2020 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 11 gennaio 2021. Il ricorso, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2021 (data del timbro postale) è di conseguenza tardivo - ciò che peraltro il patrocinatore riconosce, adducendo di essere incorso in errori di calcolo - e sfugge pertanto a ogni altro esame.

### **E. 3.1**

A titolo abbondanziale va osservato che l'argomentazione avanzata dal patrocinatore - secondo cui un giorno di ritardo nella presentazione del ricorso, con susseguente giudizio d'irricevibilità, non può prevalere rispetto al diritto del suo cliente di essere sentito nonché di ottenere un giudizio di merito - oltre a testimoniare di un'ignoranza delle notorie conseguenze connesse al mancato ossequio dei termini di ricorso, non può in ogni caso - e il legale nemmeno lo pretende - essere ipotizzata quale domanda di restituzione del termine per ricorrere ai sensi dell' art. 50 LTF , i motivi di una tale restituzione non essendo all'evidenza adempiuti nella fattispecie (sul tema vedasi sentenze 2F\_33/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 3 e rinvii nonché 1C\_249/2008 del 9 giugno 2008, pubblicata in RtiD 2009 I pag. 141, consid. 1.2).

### **E. 3.2**

Infine, l'inammissibilità per tardività della presente impugnativa impedisce di procedere ad un qualsiasi esame di merito della causa (sia con sia senza il benestare delle autorità precedenti oppure quale "ultima ratio") come richiesto dal patrocinatore del ricorrente.

#### **E. 4**

Premesse queste considerazioni il ricorso, tardivo, è inammissibile e va evaso in applicazione della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

#### **E. 5**

Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'autore del gravame, avendole causate inutilmente ( art. 66 cpv. 3 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.